

Regolamento relativo all'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale di Crema

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
(esecutiva il)

Art. 1 – Generalità

Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con Decreto Prefettizio, sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione al personale della Polizia Locale è adeguato e proporzionato all'esigenza della difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato, quale risulta dalla normativa vigente e dalla disciplina contenuta nel presente regolamento.

Art. 2 – Assegnazione dell'arma

Il Sindaco, con proprio provvedimento, assegna l'arma in via continuativa a ciascun appartenente alla Polizia Locale al quale è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che sia addetto a svolgere le funzioni previste dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 3 e art. 5, c.11.

Il provvedimento è comunicato al Prefetto.

L'assegnazione è subordinata al possesso dell'idoneità psico-fisica prevista per il porto e l'uso delle armi, secondo la normativa vigente.

Gli adempimenti relativi all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed alla certificazione dell'idoneità sono svolti nell'ambito delle competenze relative alla tutela della salute dei lavoratori. Le spese sono a carico dell'Amministrazione comunale.

L'assegnazione dell'arma è di durata quinquennale.

Nella tessera di servizio, di cui al regolamento del Corpo, è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 2 Bis – Strumenti di autotutela

1. Lo strumento di autotutela in dotazione ad ogni singolo operatore, è lo spray irritante, privo di effetti lesivi permanenti, di cui all'art.23 – *Strumenti di autotutela*- Legge Regionale 1 Aprile 2015, N.6.

2. Negli uffici di polizia locale dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico nel quale dovrà essere annotata la presa in consegna e la restituzione dello spray, ovvero la sostituzione delle parti soggette ad usura o deterioramento.

Art. 3 – Versamento dell'arma

L'arma è versata immediatamente all'armeria del Comando di Polizia Locale quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venuti meno i requisiti psico – fisici, o comunque siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione. L'arma assegnata è comunque versata nell'armeria all'atto di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui il versamento sia disposto con provvedimento formale del Prefetto, del Sindaco o del Dirigente preposto alla Polizia Locale.

Art. 4 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale è pari al numero degli addetti ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato del 5%, o almeno n. 1 arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco. Il provvedimento, ed ogni eventuale modificazione al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto e al Questore.

L. 65/1986, Art. 3 "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stati, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità"

Art. 5, c. 1 "Il personale che svolge il servizio di polizia municipale, nell'ambito del territorio di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di) funzioni di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge."

Art. 5 – Caratteristiche dell'armamento in dotazione individuale.

Le armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono:

- a) pistola semiautomatica, calibro 7,65 – 9 corto e 9x21;
- b) sciabola, da assegnare a cura del Comandante agli Ufficiali per i soli servizi di "guardia d'onore" in occasione di cerimonie ufficiali.

La tenuta e la custodia delle armi è disciplinata dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 6 – Porto dell'arma

Gli appartenenti alla Polizia Locale che, ai sensi del presente regolamento, ricevono in dotazione l'arma, la portano nei servizi in cui svolgono le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 3 della legge n. 65/86.

- La portano, inoltre, nei seguenti casi:
- tutti i servizi esterni, comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
- servizi di vigilanza sull'integrità per la salvaguardia e conservazione del patrimonio pubblico e della casa comunale, comprese le sedi degli uffici comunali e degli immobili comunali;
- servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta;
- quando, per motivi particolari di sicurezza, il Prefetto richiede al Sindaco che tutti gli addetti alla Polizia Locale ai quali è assegnata l'arma, prestino servizio armato.

Per gli altri servizi, l'arma è assegnata di volta in volta dal Comandante qualora il servizio richieda, ai fini della sicurezza personale, che lo stesso sia svolto dagli addetti muniti di armamento.

Il personale della Polizia Locale che svolge servizio munito dell'arma in dotazione, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna.

Quando sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio l'addetto, previa disposizione del Comandante del Corpo, può essere autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Qualora il servizio prestato preveda il porto dell'arma, questa è portata in modo non visibile.

Art. 7 – Modalità di porto dell'arma

Sulle modalità di porto, tenuta e custodia delle armi, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica il Decreto del Ministero dell'Interno DM 4 marzo 1987, n.145.

E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle assegnate.

Nel caso l'addetto sia assegnato in via continuativa ad uno o più servizi per i quali è previsto il porto dell'arma, è consentito il porto dell'arma anche fuori dal servizio solo per raggiungere il proprio domicilio, e viceversa, anche qualora il domicilio si trovi al di fuori del territorio comunale.

L'addetto, quando porta l'arma, deve portare sempre con sé anche la tessera di servizio, di cui al regolamento del Corpo, nella quale è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma.

Art. 8 – Armeria e doveri dell'assegnatario e custodia dell'arma

1. Al fine di garantire la custodia dell'arma, presso il comando della Polizia Locale è predisposto un apposito locale protetto da porte di sicurezza e da sistema di allarme, dotato di cassette metalliche, numerate e munite di chiave che vengono messe a disposizione degli assegnatari dell'arma. Le cassette non dovranno avere altri simboli o segni oltre a quelli numerici e l'utilizzatore dovrà mantenerla sempre chiusa a chiave.

Gli Ufficiali sono responsabili della corretta gestione del locale armeria, che provvederanno ad aprire e chiudere, azionando il sistema di allarme, all'inizio ed alla fine di ogni turno di lavoro per permettere il prelievo ed il deposito delle armi.

Nel locale armeria è posizionata, con l'obbligo di utilizzo da parte di ogni assegnatario dell'arma, una postazione per il carico – scarico dell'arma in condizioni di sicurezza.

Se durante il servizio l'addetto estrae l'arma alla presenza di altre persone, ovvero utilizzi le munizioni in dotazione, deve presentare dettagliato rapporto scritto al Comandante.

L'uso improprio dell'arma e della sua custodia sono di esclusiva e piena responsabilità dell'addetto al quale è assegnata.

Eventuali provvedimenti derivanti dall'uso improprio delle armi sono comunicati al Prefetto.

2. L'addetto alla Polizia Locale a cui è assegnata l'arma deve, in ordine all'inizio e fine del proprio orario di servizio, provvedere al ritiro o deposito dell'arma assegnata, presso la locale armeria, con le modalità di seguito riportate:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) detenere diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

3. L'addetto alla Polizia Locale a cui l'arma è assegnata in via continuativa, per esclusive ragioni interenti particolari servizi assegnati ed in deroga alle prescrizioni contenute nel precedente comma 2) deve inoltre osservare le seguenti ulteriori prescrizioni per la custodia dell'arma presso il proprio domicilio,:

- a) l'arma, quando non è posta sotto diretto controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) le munizioni devono essere conservate con le stesse precauzioni in un mobile diverso.

Art. 9 – Servizi svolti fuori dal territorio comunale

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente, ai sensi della Legge 65/1986 art. 4, c.1, p. 4), lett. a) e c), e cioè per collegamento e rappresentanza, soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono, di norma, svolti senz'armi.

Nei casi in cui la natura del servizio lo richieda, il Comandante può disporre l'armamento degli addetti nel rispetto di patti o accordi tra le amministrazioni interessate. In questi casi deve essere data comunicazione, da parte del Comandante la P.L., ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del comune di appartenenza.

Nel caso di convenzioni con altri enti, ai sensi degli art. 30 e seguenti del Dlgs 267/2000 o delle intese disciplinate dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004 per l'utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni, i servizi sono svolti in coerenza con i regolamenti del comune nel quale si svolge il servizio. Qualora sia previsto il servizio armato, sarà espletato previo nullaosta da parte della Prefettura.

Art. 10 – Addestramento

Gli appartenenti alla Polizia Locale al quale è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo:

- aver superato gli accertamenti dei requisiti psico-fisici minimi per l'assegnazione dell'arma
- aver conseguito il necessario addestramento ovvero aver superato ogni anno un corso presso un poligono di tiro a segno nazionale autorizzato al rilascio del certificato di idoneità all'uso delle armi.

Per quanto non indicato nel presente articolo, si rinvia al Capo IV del DM 4 marzo 1987, n. 145.